

Documento Alleanza delle Cooperative Italiane sul settore Costruzioni

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, ha stabilito alcune prime misure emergenziali in favore di famiglie e lavoratori, imprese per contenere i danni derivanti della diffusione del COVID-19, seppur non vi sono misure determinanti per il settore costruzioni.

L’estensione dell’applicazione degli ammortizzatori sociali è un primo importantissimo passo per mettere in sicurezza le attività produttive, seppure l’incertezza che ne rende complicato lo svolgimento permane.

In particolare, l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici è fortemente condizionata dalle misure di contenimento della pandemia e le difficoltà derivanti dall’approvvigionamento dei materiali, dalla difficoltà nella circolazione dei lavoratori a vario titolo coinvolti nel cantiere, produrrà con certezza una perdita di produttività dei cantieri.

Una prima condivisibile misura è stata prevista dall’articolo 91 del decreto che chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento del virus può escludere la responsabilità dell’impresa per l’esatta esecuzione dell’adempimento.

Inoltre, le parti sociali dell’edilizia stanno emanando articolate linee guida per declinare i contenuti del Protocollo generale sulla sicurezza sul lavoro, al cui rispetto saranno chiamate tutte le imprese del settore.

Purtroppo, però, la mancanza di chiare indicazioni comportamentali sulla prosecuzione dei lavori sta inducendo le figure istituzionali deputate alla conduzione del contratto di appalto a ribaltare sull’impresa appaltatrice incombenze ed onerosità che la norma assegna inequivocabilmente alle figure professionali chiamate a svolgere il ruolo di funzionari dell’amministrazione e a rappresentarla nella conduzione dell’appalto.

Il silenzio sinora registrato dalle amministrazioni, anziché essere interrotto da un auspicato provvedimento di sospensione necessario a consentire di adeguare il contratto alle nuove eccezionali condizioni esecutive, viene spezzato dalla pretesa di taluni coordinatori della sicurezza di ricondurre unicità ed eccezionalità in corso di attualità al semplice adeguamento delle procedure di sicurezza inizialmente calibrate in cantiere, come se l’epidemia in corso potesse rientrare nel perimetro del rischio d’impresa.

Sarebbe pertanto opportuno, in primo luogo in questa fase emergenziale, prevedere per legge la possibilità per l’impresa di rappresentare le criticità e di chiedere la sospensione del cantiere, qualora sia necessario procedere all’adeguamento delle misure di sicurezza per contemperare la tutela della salute delle maestranze con la prosecuzione dell’attività.

Inoltre, anche le ulteriori difficoltà finora riscontrate nella conduzione efficiente del cantiere (circolazione del personale, approvvigionamenti dei materiali), dovrebbero essere giusta causa per poterne chiedere la sospensione.

Ovviamente a seguito della sospensione, la produzione dovrà essere immediatamente contabilizzata e dovrà essere possibile ricorrere immediatamente all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'organizzazione del lavoro verrà completamente stravolta, occorre rendere certo ed esigibile un indennizzo per l'esecutore collegato alle nuove condizioni di lavoro che si determineranno per il rispetto delle esigenze di contenimento del virus.

Infine, seppur stiamo assistendo alla sospensione progressiva dell'acquisizione e realizzazione di nuovi lavori, con la fine dell'emergenza sanitaria assisteremo ad una forte ripartenza delle attività produttive.

Pertanto, in vista di questa auspicata ripresa e per contenere la ripercussione degli effetti su un settore già stremato da una crisi ultradecennale, sarebbe opportuno prevedere:

1. una riduzione per un periodo congruo, di almeno 12 mesi, del costo del lavoro, parificando almeno gli oneri riflessi con quelli dell'intera industria, per consentire alle imprese di riprendere la produzione, riducendo i possibili effetti sul conto economico del 2020 e del 2021;
2. provvedimenti che garantiscano liquidità alle imprese come ad esempio:
 - a. una moratoria effettiva e automatica dei debiti bancari;
 - b. l'ampliamento del raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia PMI;
 - c. il pagamento immediato di tutte le competenze dovute alle imprese;
 - d. il rilascio di una ulteriore anticipazione contrattuale sulle prestazioni ancora da eseguire.


Infine, mentre l'articolo 103 del Decreto Cura Italia proroga, con una norma di carattere generale, i termini dei procedimenti amministrativi e pertanto, in analogia con le decisioni che le stazioni stanno autonomamente assumendo, anche quelli relative alle gare di appalto, riteniamo opportuno non sospendere completamente l'emissione di nuovi bandi, al fine di consentire una più ordinata ripartenza delle attività.

Roma, 19 marzo 2020

Il Presidente
Legacoop Produzione e Servizi



Il Presidente
Confcooperative Lavoro e Servizi



Il Presidente
AGCI Produzione e Lavoro

